

ALLEGATO 1

5-04715 Merola: Stima dell'impatto dei regimi sostitutivi della *flat tax* e della cedolare secca sulle entrate delle regioni e degli enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante lamenta la « progressiva erosione della base imponibile IRPEF, dovuta al proliferare di regimi sostitutivi che sottraggono ampie quote di reddito alla tassazione progressiva ordinaria ».

Muovendo da tale premessa, chiede di acquisire la stima aggiornata delle maggiori entrate potenziali per le regioni e gli enti locali qualora la base imponibile soggetta ai regimi sostitutivi della *flat tax* e della cedolare secca fosse assoggettata alle aliquote medie vigenti delle addizionali regionali e comunali, indicando l'anno di riferimento e la scomposizione per regione e per fascia di reddito.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In via generale si evidenzia che, come indicato dalle statistiche IRPEF pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, l'imponibile delle addizionali (regionale e comunale) all'IRPEF registra una crescita ogni anno passando dai 781 miliardi dell'anno 2019 ai 924 miliardi dell'anno 2023 (ultimo disponibile).

I regimi sostitutivi dell'IRPEF — tra i quali, in particolare, la cedolare secca sugli immobili locati e il regime di *flat tax* per gli autonomi — sono stati introdotti dal legislatore con finalità di semplificazione del prelievo tributario e, soprattutto, con l'obiettivo di favorire l'emersione di base imponibile precedentemente sottratta (e quindi non assoggettata a IRPEF e addizionali).

Le evidenze empiriche riportate nella « Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva », predisposta dalla Commissione *ad hoc* istituita, dimostrano che tali regimi hanno contribuito a ridurre l'economia sommersa, in-

centivando la dichiarazione dei redditi da locazione e delle attività autonome di piccola dimensione. La convenienza fiscale e la semplificazione normativa hanno reso più attrattivo il rispetto degli obblighi tributari.

In particolare, per quanto concerne l'introduzione del regime della cedolare secca, la propensione all'evasione delle imposte sulle locazioni è diminuita da circa il 25,3 per cento, stimato per l'anno d'imposta 2010, al 10,1 per cento, stimato per l'anno d'imposta 2022, con una riduzione del 40 per cento.

Le stime contenute nella relazione confermano, quindi, che l'obiettivo perseguito dal legislatore — ossia l'incremento della *tax compliance* e l'ampliamento della base imponibile dichiarata — è stato raggiunto, soprattutto con riferimento all'emersione dei redditi da locazione. Ciò giustifica la permanenza di questi regimi all'interno del sistema tributario, in quanto strumenti efficaci di contrasto e di semplificazione amministrativa.

Tanto premesso, per ciò che riguarda l'eventuale impatto del minor gettito a titolo di addizionale regionale sul finanziamento della spesa sanitaria, si fa presente che le minori entrate stimate sono in ogni caso compensate incrementando la previsione della spesa sanitaria a carico dello Stato mediante la compartecipazione all'IVA.

Lo stesso dicasi per l'addizionale comunale all'IRPEF laddove le eventuali minori entrate sono ristorate annualmente nell'ambito del riparto delle risorse stanziato sul capitolo di spesa 1322 dello stato di previsione del Ministero dell'interno garantendo, in tal modo, la neutralità finanziaria per gli enti territoriali.

ALLEGATO 3

5-04717 De Palma: Chiarimenti sull'applicazione del limite *de minimis* alle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore (c.d. *de minimis*) ai regimi temporanei agevolativi previsti per incentivare il rientro nel nostro Paese di ricercatori, docenti e lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione, assumendo che la formulazione attuale delle norme stia generando dubbi interpretativi con particolare riferimento all'applicazione del regime c.d. « lavoratori impatriati ».

Tanto premesso, gli interroganti chiedono di sapere se « al fine di garantire certezza del diritto e uniformità applicativa tra le diverse tipologie di lavoratori, non (si) ritenga opportuno, adottare iniziative normative, eventualmente anche attraverso norme di interpretazione autentica, al fine di chiarire che gli articoli 8-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017 e 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 impongono l'applicazione automatica del *de minimis* solo nel caso in cui la Commissione europea qualifichi quale aiuto di Stato una delle agevolazioni in oggetto. ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 dell'articolo 8-*bis* (Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, (come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma

3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), ha previsto che le disposizioni recate dall'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010 (« rientro dei cervelli ») e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (vecchio regime « lavoratori impatriati ») si applichino nel rispetto delle condizioni e dei limiti della vigente legislazione unionale in materia di aiuti di importanza minore, c.d. « *de minimis* ».

Anche il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati di cui al sopra citato articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023 prevede, al comma 7, che lo stesso si applichi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della vigente legislazione unionale in materia di aiuti di importanza minore, c.d. « *de minimis* ».

In tal senso, si rileva che l'opzione del legislatore di ricondurre i richiamati regimi agevolativi temporanei nell'ambito della disciplina europea sugli aiuti « *de minimis* » appare coerente con la natura degli stessi, avuto riguardo alla configurazione dei lavoratori autonomi come soggetti svolgenti un'attività economica.

Si evidenzia inoltre, in termini generali, che l'applicazione della normativa unionale in materia di aiuti di importanza minore a misure nazionali ricade nella responsabilità degli Stati membri, non essendo richiesta alcuna preventiva qualificazione dell'intervento da parte della Commissione europea.

ALLEGATO 4

5-04718 Centemero: Chiarimenti in ordine ai criteri di determinazione del valore dei titoli non quotati ai fini dell'applicazione della disciplina della rivalutazione di partecipazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti richiamano, in premessa, la disciplina in materia di rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni, rilevando potenziali disparità di trattamento tra titoli quotati e non quotati.

In particolare, a parere degli interroganti, vi sarebbero discriminazioni a scapito dei possessori di partecipazioni in società non quotate, i quali, in sede di rideterminazione del valore fiscale, non avrebbero la facoltà di tener conto del valore di tali partecipazioni in considerazione delle caratteristiche specifiche delle medesime. Diversamente, nel computo del valore delle partecipazioni quotate, la tipologia del titolo e i diritti patrimoniali e amministrativi associati al medesimo rileverebbero implicitamente quali componenti intrinseche del valore attribuito.

Tanto premesso, gli interroganti chiedono di sapere se si intendano adottare provvedimenti di natura interpretativa volti a specificare i criteri di determinazione del valore dei titoli non quotati in base alla loro tipologia, ai fini e per gli effetti dell'istituto della rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni di cui all'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La richiesta degli interroganti mira ad attribuire rilevanza, per la determinazione del valore normale delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, alla eventuale sussistenza di diritti patrimoniali rafforzati (c.d. *carried interest*), allo scopo di allocare correttamente il valore complessivo degli strumenti rappresentativi dell'intero capitale della società e di scongiurare

distorsioni scaturenti da un'applicazione rigida del criterio proporzionale, previsto dall'articolo 9 del TUIR al fine della determinazione del valore normale delle azioni.

Il diritto societario, invero, consente l'emissione diffusa di titoli con diritti patrimoniali rafforzati, ben definiti e quantificabili oggettivamente, che possono essere acquistati da dipendenti e amministratori di società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio che abbiano sottoscritto azioni, quote o altri strumenti finanziari. Si tratta di strumenti che comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, generalmente a fronte dell'assenza di diritti amministrativi, dell'esistenza di temporanei vincoli alla trasferibilità e della postergazione nella distribuzione degli utili e, ordinariamente, presuppongono che la generalità dei soci abbia ottenuto il rimborso del capitale investito oltre a un rendimento adeguato (« *hurdle rate* »).

L'ordinamento tributario già considera espressamente la tassazione ordinaria di questi strumenti, valorizzandone le caratteristiche e le finalità.

Ciò premesso, l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede la possibilità, per i soggetti che detengono, al di fuori del regime di impresa, quote o azioni di società, negoziate e non negoziate, di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, previo pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 18 per cento del valore rideterminato.